

**L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 <sup>(1)</sup>.**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). *Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002* <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(2) Con *L.R. 29 dicembre 2010, n. 35* è stata approvata la manovra di finanza regionale 2011 (Legge finanziaria).

## **Art. 27**

### *Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.*

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria approvato con specifico accordo con lo Stato, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al *decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17*.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0.0258 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al *D.M. 30 luglio 1996 del Ministero delle Finanze, articolo 1*, comma 1, lettera d).

3-bis. I soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta, all'ufficio tributario della Regione Calabria competente territorialmente, la stessa dichiarazione presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996. Devono, inoltre, risultare nella comunicazione l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, da pubblicarsi sul BURC, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'*articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262* (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione <sup>(16)</sup>.

4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al comma successivo. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria, così come disposto dal comma 9 dell'*articolo 27 della legge regionale n. 34/2010*; gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo <sup>(17)</sup>.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'[articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi.

6. In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi.

7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'[articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995](#), sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel [decreto ministeriale 30 luglio 1996](#), dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

7-bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile <sup>(18)</sup>.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

9. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate per l'anno 2011 in euro 10.082.600 sono rimosse a valere sull'UPB di entrata 1.2.01 (capitolo 12010006) ed allocate, nella parte spesa, all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010183). La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale n. 8/2002](#) di contabilità.

*(16) Comma aggiunto dall' art. 16, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 58 della stessa legge).*

*(17) Comma così sostituito dall' art. 16, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento sul conto corrente della tesoreria della Regione o su apposito conto corrente postale. Le somme rimosse ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria. La disponibilità di fondi derivanti ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata è utilizzata prioritariamente per le finalità di cui al comma 1, ponendone la competenza della spesa a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria.».*

*(18) Comma aggiunto dall' art. 16, comma 3, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 58 della stessa legge).*

*Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 16, comma 3, L.R. 47/2011.*